REGOLAMENTO (CEE) N. 1318/90 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 1990

che fissa per la campagna di commercializzazione 1990/1991 le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo, del prezzo d'intervento e del prezzo d'acquisto all'intervento dei semi di colza, di ravizzone e di girasole

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 [2], in particolare l'articolo 25,

vista la proposta della Commissione [3],

considerando che, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento n. 136/66/CEE, occorre fissare, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, l'importo di cui sono maggiorati mensilmente il prezzo indicativo, il prezzo d'intervento e il prezzo d'acquisto all'intervento dei semi di colza, di ravizzone e di girasole, nonché stabilire il numero di mesi durante cui sono applicate le suddette maggiorazioni; che tale importo deve essere identico per i tre prezzi;

considerando che dette maggiorazioni, uguali per ciascun mese, devono essere fissate tenendo conto delle spese medie di ammasso e di interessi accertate nella Comunità; che occorre stabilire le spese medie di ammasso in base al costo di magazzinaggio dei semi in locali adeguati ed ai costi di manutenzione necessari per la loro buona conservazione; che gli interessi possono essere calcolati sulla base del saggio considerato normale per le regioni produttrici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, l'importo delle maggiorazioni mensili del prezzo indicativo, del prezzo d'intervento e del prezzo d'acquisto all'intervento dei semi di colza e di ravizzone è fissato a 0,278 ecu per 100 chilogrammi.

2. Le maggiorazioni di cui al paragrafo 1 sono applicabili conformemente alla tabella che figura in allegato.

Articolo 2

1. Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, l'importo delle maggiorazioni mensili del prezzo indicativo, del prezzo d'intervento e del prezzo di acquisto all'intervento dei semi di girasole è fissato a 0,331 ecu per 100 chilogrammi.

2. Le maggiorazioni di cui al paragrafo 1 sono applicabili conformemente alla tabella che figura in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile:

— a decorrere dal 1° luglio 1990 per i semi di colza e di ravizzone;

— a decorrere dal 1° agosto 1990 per i semi di girasole.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. J. O'MALLEY

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.
(3) GU n. C 49 del 28. 2. 1990, pag. 35.

ALLEGATO

Prodotti	Luglio 1990	Agosto 1990	Settembre 1990	Ottobre 1990	Novembre 1990	Dicembre 1990	Gennaio 1991	Febbraio 1991	Marzo 1991	Aprile 1991	Maggio 1991	Giugno 1991	Luglio 1991
Colza:													
— maggiorazioni mensili	0	0	0	0	0,278	0,556	0,834	1,112	1,390	1,668	1,946	1,946 (1)	
Girasole:													
— maggiorazioni mensili		0	0	0	0,331	0,662	0,993	1,324	1,655	1,986	2,317	2,317	2,317 (1)

(1) Applicabile esclusivamente al prezzo indicativo (regolamento n. 724/67/CEE).